

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PADOVA)

**Delibera Consiglio comunale n. 2 del 23 gennaio 2013**

**Modifiche e integrazioni allo statuto comunale**

Si rende noto che lo Statuto del Comune di Villanova di Camposampiero, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 24.01.1992 e successivamente modificato con le deliberazioni consiliari n. 57 del 16.12.1994, n. 5 del 24.02.1995, n. 53 del 21.06.1996, n. 75 del 30.09.1996, n. 22 del 15.03.1999, n. 3 del 4.02.2000, è stato, da ultimo, modificato con la deliberazione consiliare n. 2 del 23.01.2013, limitatamente agli articoli e commi di seguito riportati:

**Art. 3: Obiettivi dell'azione comunale**

al comma 1, il periodo contenuto nella lettera b) è così modificato:

b) per rendere effettiva la parità sociale della donna, garantendo la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali non elettivi di questo comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

**Art. 20: Maggioranza richiesta per la validità delle sedute**

i commi 1 e 2 vengono sostituiti come di seguito:

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente tenute quando sono presenti almeno cinque consiglieri; nel computo dei presenti non è compreso il Sindaco.

2. In seconda convocazione, le sedute sono valide se presenti almeno quattro consiglieri; nel computo dei presenti non è compreso il Sindaco.

**Art. 27: Composizione**

il comma 1 viene così sostituito:

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di 4 Assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

viene introdotto un comma 1-bis

1-bis Il Sindaco assicura la presenza di entrambi i sessi anche avvalendosi della nomina di un assessore esterno.

viene modificato il comma 2

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati assessore cittadini, non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

**Art. 28: Assessori esterni al consiglio comunale**

viene sostituito il comma 1-bis come segue:

1-bis

Il possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere viene attestato dalle persone da nominare, con le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000, preventivamente all'adozione del provvedimento di nomina da parte del Sindaco, il quale dà espressamente atto, nel contesto del provvedimento medesimo, che sono state acquisite agli atti le dichiarazioni rese dagli interessati.

